Convenzione per l'affidamento del servizio di accalappiamento, ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi, catturati nel territorio del Comune di Assoro.

L'anno duemiladiciasette quindici il giorno del mese di 2017 nei locali municipali:

Il comune di Assoro, appresso denominato "Ente" sito in via Crisa n.280 legalmente rappresentato dal Sig. Bertini Giuseppe, in qualità di Sindaco e legale Rappresentante del Comune di Assoro, C.F 00052420866.

E

la Sig. Sberna Giovanna, nata a Leonforte il 25.02.1970 ed ivi residente in Leonforte in via Valenti n°47, nella qualità di legale rappresentante dell'associazione di protezione animali "Dog House" avente sede legale a Leonforte in Via Volta n°23, autorizzata in data 21 aprile 2009 con D.D. n° 745/09 all'attivazione del rifugio per il ricovero "Dog House" con sede operativa in Assoro C.da Valle dei Ladroni.

Premesso che l'art. 11, punto 4 della legge regionale 3 luglio 2000 n. 15 recita che "qualora non siano disponibili idonei rifugi sanitari pubblici o quando la capacità recettiva di quelli esistenti non sia sufficiente, i comuni singoli o associati possono incaricare della custodia dei cani catturati associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'albo regionale che gestiscono rifugi privati per cani "

SI CONVIENE E SI PATTUISCE QUANTO SEGUE:

Articolo n°1

La presente convenzione ha per oggetto il mantenimento e la custodia dei cani catturati dall'Associazione Dog House, per i tempi previsti dall'art. 15 della legge regionale 3 luglio 2000,n.15.

L'Associazione si impegna ad espletare gli adempimenti previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 14 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15

Articolo n°2

L'importo semestrale della presente convenzione è di €. 20.000,00 IVA compresa , per la cattura, la custodia e mantenimento giornaliero dei custodia , rispondente agli importi di cui all'art.3, lettere a) e b) della L.R. 3 luglio 2000 n. 15 .

La convenzione ha la durata di mesi sei con decorrenza 01/06/2017 e sino al 31/12/2017 e potrà essere rinnovata di volta in volta secondo le scaturenti esigenze dell'Ente.

Articolo n°3

L'assistenza sanitaria presso la struttura è garantita dal Dr. Antonino Giunta, il quale utilizza l'ambulatorio sito in Assoro in via Porticella n°66.

In caso di decesso la carcassa sarà smaltita in accordo alle modalità di cui ala regolamento CE n. 1774/2002, con spese a carico dell'associazione

Articolo n°4

La Dog House ha i seguenti compiti e deve svolgere le seguenti attività nei riguardi dei cani oggetto di affidamento:

- 1. Garantire il benessere dei cani ospitati;
- 2. accogliere cani vaganti, o dei quali non è accertata la proprietà, che per ragioni di rischio imminente per l'incolumità dell'animale, devono essere ricoverati. La Dog House potrà trasferire i randagi presso qualsiasi struttura gestita, da altri Enti protezionisti oppure da privati autorizzati, qualora dovessero insorgere difficoltà nell'accoglienza degli animali, previa apposita comunicazione e autorizzazione del Comune di Assoro;
- 3. mantenere i cani in ambienti puliti, garantendo loro una sana, regolare ed adeguata alimentazione, e assicurando le terapie necessarie per la riabilitazione fisica e psichica dei cani convalescenti o in osservazione;
- 4. concedere in adozione i cani ospiti secondo l'indole dell'animale, a persone di cui la Dog House si riserva il diritto esclusivo di provarne l'affidabilità;
- 5. comunicare periodicamente al Comune di Assoro il numero dei cani entrati, affidati e deceduti;
- 6. il rifugio Dog House si impegna effettuare con il responsabile sanitario del canile il periodo di osservazione di 10 gg. previsto dall'All. VI del D.P. Regione Sicilia n.7/2007;

- 7. garantire la somministrazione di farmaci e vaccini, l'esecuzione di interventi chirurgici nonché lo svezzamento dei cuccioli;
- 8. comunicare al servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria Locale il sospetto di malattie trasmissibili ;
- 9. garantire l'espletamento delle operazioni sanitarie prescritte dal medico veterinario, ivi comprese il trasferimento dell'animale dai box e dall'ambulatorio e il relativo contenimento;
- 10. Tenere ed aggiornare gli appositi registri, cartacei o informatici, di carico e scarico degli animali da cui risulti anche il sesso, la matrice del microchip , la razza, la data di entrata e di uscita, la provenienza, la destinazione, gli interventi sanitari e profilattici effettuati;
- 11. Comunicare a questo Comune mensilmente il numero dei cani in convenzione, il numero e la data di quelli eventualmente deceduti,il numero e la data dei nuovi cani introdotti nella struttura e di quelli dati in adozione;
- 12. Adottare ogni misura utile a consentire, in orari giornalieri determinati e pubblicizzati, concordati con questo Comune, l'accesso al pubblico e alle Associazioni animaliste e protezionistiche iscritte all'albo regionale, per il riconoscimento degli animali e per proposte di adozione;
- 13. Offrire adeguata assistenza ai visitatori e fornire agli aspiranti affidatari informazioni sulle caratteristiche dei cani presi in considerazione;
- 14. Farsi consegnare dal proprietario, al momento della riconsegna degli animali, la copia della ricevuta di pagamento delle tariffe di cui all'art.

Articolo n° 5

La Dog House trasmetterà annualmente una nota spese suddivisa analiticamente per ogni tipologia di costo. Il Comune di Assoro assicurerà la copertura delle spese di mantenimento dei randagi di competenza, secondo le modalità ed i massimali stabiliti all'articolo 2.

Il Comune di Assoro provvederà al pagamento di acconti periodici liquidati alla Dog House in base alla permanenza dei randagi di competenza rilevati periodicamente;

Articolo nº 6

Il pagamento del servizio avverrà trimestralmente e posticipatamente per ogni cane in carico al canile a seguito di invio al settore 1° Amministrazione Generale e Organizzazione di regolare fattura emessa dall'associazione con allegata nota spese suddivisa per ogni tipologia di costo.

Articolo nº 7

Il servizio è oggetto a tutte le leggi sanitarie ed al regolamento di Polizia Veterinaria vigente. L'associazione è tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e circolari in vigore e che saranno emanati durante il periodo del servizio, ivi compreso le disposizioni relative all'infortunistica, alla retribuzione o alla contribuzione delle maestranze utilizzate per il servizio. L'Ente potrà dichiarare decaduta la presente convenzione nel caso in cui l'associazione non rispetti qualsiasi delle norme e convenzione sopra menzionate e nel caso in cui risultino a carico della stessa precedenti o provvedimenti per l'applicazione di una selle misure prevenzione in cui alla legge 646/1982 e successiva modifica ed integrazioni. L'Ente, inoltre, rimane esonerato da qualsiasi responsabilità esatto derivante dal non adempimento del servizio. Per quanto espressamente previsto nella presente convenzione le parti faranno riferimento alle normative vigenti in materia che s'intendono integralmente riportate.

Articolo n° 8

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di poter sospendere e/o ridurre il servizio, rimodulandone le modalità di prestazioni, nella misura percentuale pari ai tagli eventuali operati dallo Stato e dalla Regione.

Articolo nº 9

In caso di controversia giudiziale il foro competente è quello di Enna .

Per l'Ente	Per l'Associazione		
•••••	••••••		